

**OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (CIG E MOBILITÀ)
CRITERI PER LA LORO CONCESSIONE NEL 2016**

Come noto (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016), l'8 gennaio scorso il "Tavolo tecnico di monitoraggio ammortizzatori in deroga" costituito presso la nostra Regione, di cui anche Confimi Emilia-Romagna è componente, ha sottoscritto l'"Intesa sulla gestione degli ammortizzatori in deroga" ai sensi della quale, fermi restando i criteri di concessione stabiliti dal decreto interministeriale n. 83473/2014 (d.i., riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17/2014), nel 2016:

- a) le imprese possono ricorrere alla Cassa integrazione guadagni in deroga per un massimo di tre mesi;
- b) a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.i., è possibile ricorrere alla mobilità in deroga per quattro mesi, non prorogabili.

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dal d.i., con l'acclusa Delibera di Giunta 18 gennaio 2016, n. 17, la Regione Emilia-Romagna ha definito i criteri sotto riportati di presentazione, per l'anno 2016, delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla vigente normativa.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Le disposizioni di cui alla Delibera regionale n. 17/2016 si applicano alle richieste di Cig in deroga **per periodi compresi dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016.**

Le prestazioni di cassa integrazione guadagni (Cig) in deroga alla vigente normativa saranno garantite:

- **alle imprese (come sotto individuate) e alle loro unità produttive situate nel territorio regionale;**
- **solo dopo che siano stati utilizzati tutti gli strumenti ordinari di flessibilità (ore di ferie e di permessi maturate anche nell'anno 2016, banca ore, ecc.). In caso contrario, l'eventuale programmazione degli strumenti di flessibilità in un momento successivo all'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere previsto in un accordo sindacale.**

Possono richiedere il trattamento di Cig in deroga solo le imprese di cui agli artt. 2082, 2083 e 2135 del Codice civile^(*), comprese le cooperative e i loro consorzi.

Come per l'anno 2015, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108/2015 e della comunicazione della Divisione III della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del ministero del Lavoro n. 40/7518 del 26/3/2015, il Servizio Lavoro istruirà anche le domande di Cig in

(*) **Art. 2082 c.c. - Imprenditore**

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2083 c.c. - Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Art. 2135 c.c. - Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

deroga presentate dagli studi professionali, ma il loro accoglimento sarà subordinato alla pronuncia nel merito da parte del TAR del Lazio.

I trattamenti di Cig in deroga sono concessi a favore dei dipendenti di imprese:

- **non soggette** alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, o dei fondi di solidarietà di cui al d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19, n. 20, n. 22, n. 24 e n. 25 del 2015);
- **soggette** alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, o dei fondi di solidarietà (se attivi) di cui al d.lgs. n. 148/2015, che abbiano superato i relativi limiti temporali di concessione;
- che, **pur soggette** alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, o dei fondi di solidarietà (se attivi) di cui al d.lgs. 148/2015, non sono in possesso dei requisiti d'accesso a tali ammortizzatori;

interessati da una riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per le seguenti **causali**:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori;
- b) situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazioni e riorganizzazioni.

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, in possesso di un'anzianità lavorativa – relativa all'ultimo contratto di lavoro siglato con l'impresa – di almeno dodici mesi alla data di inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa.

In nessun caso il trattamento di Cig in deroga può essere concesso ai lavoratori:

- **occupati presso datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 2082, 2083 e 2135 del Codice civile**;
- **in caso di cessazione di attività dell'impresa, anche parziale**;
- **in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di meno di dodici mesi alla data di inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa**;
- **beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuino a prestare la propria attività lavorativa.**

Durata del trattamento di Cig in deroga:

- a) per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. n. 148/2015, o per quelle imprese che, pur se soggette a tali discipline non sono in possesso dei requisiti di accesso, in relazione a ciascuna attività produttiva, nell'anno 2016 **il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a tre mesi**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva);
- b) per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. n. 148/2015, se attivi, che abbiano raggiunto i limiti temporali massimi di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti da quest'ultimo, l'accesso alla Cig in deroga è ammesso **unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi in relazione a ciascuna unità produttiva** (o cantiere).

I lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina nazionale in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei Fondi di solidarietà (se attivi) di cui al d.lgs. n. 148/2015, devono quindi essere ammessi in via prioritaria a questi trattamenti.

Come nel 2015, le domande di Cig in deroga non sono sottoposte a limiti di giornate e di ore.

La sussistenza dei requisiti di accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al d.i. deve essere dichiarata dalle imprese richiedenti attraverso le forme stabilite dall'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), sull'apposito modulo predisposto dal Servizio Lavoro regionale, disponibile sul sito tematico <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale> (e riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016), nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento": <http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>. Il Servizio Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti, nella misura di almeno il 5% delle richieste pervenute.

L'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga deve risultare da un accordo collettivo intervenuto tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali (ove esistenti) e le organizzazioni di categoria, sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente con quella di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro. In caso contrario il trattamento di Cig in deroga decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

In tale accordo dovranno essere indicativamente evidenziati:

- la causale e la durata dell'intervento;
- l'organico dell'azienda e della/e unità produttiva/e e il numero dei lavoratori coinvolti dalle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro per ogni singola unità produttiva;
- gli ammortizzatori ordinari e/o in deroga eventualmente richiesti nel 2016;
- la previsione dell'utilizzo della Cig in deroga nel periodo di riferimento. Il numero di ore richiesto nella domanda non potrà superare il limite orario previsto nell'accordo;
- l'eventuale programmazione degli strumenti di flessibilità nel caso in cui non vengano utilizzati prima dell'inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro;
- in caso di ammissione a procedura concorsuale, la presenza dei requisiti di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Solo in caso di mancato accordo o di mancato svolgimento del confronto in sede sindacale, su richiesta dell'azienda o delle organizzazioni sindacali, la Regione convocherà le parti affinché sia svolto l'esame congiunto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fatta eccezione per le domande presentate da aziende soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni), **la domanda di Cig in deroga deve essere trasmessa alla Regione, attraverso il sistema telematico SARE, entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, corredata dall'accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale (come sopra già indicato) in data antecedente o coincidente con quella di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro.** In caso di presentazione tardiva della domanda telematica, il trattamento di Cig in deroga decorrerà dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione telematica della stessa.

Le domande dovranno essere altresì inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell'obbligo di bollo, secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano, stanza 714).

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il verbale d'accordo sindacale (o l'esame congiunto);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al d.i. n. 83473/2014, corredata da fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Ogni domanda non potrà avere durata inferiore a un mese e superiore a tre.

È consentito presentare istanza di concessione del trattamento di Cig in deroga in attesa di risposta a precedente richiesta alle autorità competenti di fruizione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015: in questo caso l'autorizzazione della Cig in deroga da parte della Regione sarà condizionata al diniego della concessione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria per mancanza dei requisiti di accesso.

È possibile rettificare le domande di Cig in deroga entro sette giorni dall'invio telematico attraverso l'apposita funzionalità del sistema informatico SARE, tenendo comunque conto del limite temporale di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro. Non è invece mai possibile effettuare rettifiche nel caso in cui la domanda sia già stata inserita nell'elenco di quelle in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, approvato con atto della Giunta regionale.

La Giunta regionale con propria deliberazione individuerà le domande di Cig in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria da parte del Servizio Lavoro regionale, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo (la richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine). **Le relative prestazioni saranno quindi erogate direttamente dall'INPS ai lavoratori interessati e, solamente a seguito di verifica, da parte dell'Istituto previdenziale, della necessaria disponibilità finanziaria.**

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l'onere del finanziamento connesso alle domande presentate, **entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, le imprese devono comunicare alla Regione – per via telematica, attraverso il SARE – il reale utilizzo dei trattamenti di Cig in deroga, in termini di giorni e ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile dovrà sempre essere fornita anche qualora l'attività lavorativa non sia stata ridotta e/o sospesa.**

Le autorizzazioni degli interventi di Cig in deroga sono condizionate dal fatto che, dalla comunicazione di cui sopra, risulti un utilizzo effettivo delle prestazioni in deroga riguardante il periodo richiesto.

Al fine dell'erogazione del trattamento di Cig in deroga da parte dell'INPS, **entro il suddetto termine (il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa) le imprese hanno altresì l'obbligo di inviare mensilmente all'INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall'INPS.**

MOBILITÀ IN DEROGA

Possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga i lavoratori:

- disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015);
- con qualifica di operaio, impiegato o quadro;
- che possano far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni;
- con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine;

- **privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro** (es. indennità di mobilità, disoccupazione speciale, NASPI o altro tipo di disoccupazione, ecc.);
- che provengono da unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna di imprese come sopra definite.

Ai lavoratori in possesso di tutti i suddetti requisiti che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro dall'1 gennaio 2016, è concesso il trattamento di mobilità in deroga **per un massimo di quattro mesi non prorogabili**. La cessazione dei rapporti di lavoro deve risultare da un accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale. Non potranno essere concessi trattamenti di mobilità in deroga per periodi non continuativi rispetto all'evento del licenziamento.

Le domande di mobilità in deroga devono essere inviate dalle imprese esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema SARE, corredate dall'accordo sindacale. In casi di eventuale irreperibilità degli imprenditori, le domande di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga potranno essere formulate dalle organizzazioni sindacali.

Il Servizio Lavoro della Regione:

- instruirà le domande di mobilità in deroga inviategli dalle imprese;
- verificherà: (a) presso il competente Centro per l'Impiego, lo stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015, la tipologia del contratto di lavoro cessato e le motivazioni della sua conclusione; (b) presso la sede INPS territorialmente competente, il possesso dei requisiti per beneficiare di un trattamento di disoccupazione.

La Giunta regionale con propria deliberazione individuerà le domande di mobilità in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale.

Le relative prestazioni saranno erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

I lavoratori interessati, a pena di decadenza, dovranno presentare la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data della delibera della Giunta regionale di cui sopra se posteriore alla data di licenziamento.